



COMUNE DI OSIDDA  
Provincia di Nuoro  
Piazza Bonapace – 08020 Osidda  
Tel . 079712623 – Fax 079712635

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITE IN OSIDDA IN VIA ANDREA SOTGIA**

### **ART. 1 - OGGETTO:**

L’ appalto ha per oggetto il servizio di gestione della palestra di proprietà del Comune sita in Osidda in Via Andrea Sotgia nella quale sono previste attività varie, rivolte ai minori e adulti.

### **ART. 2 - SCOPO**

Scopo dell’ affidamento a terzi della gestione della palestra è quello di assicurarne il regolare funzionamento per garantire il conseguimento delle finalità di promozione delle attività sportive e ricreative, purché a carattere sociale, a vantaggio sia della popolazione comunale, che delle zone limitrofe a cui da tempo ormai fanno riferimento

La gestione dell’ impianto non potrà essere effettuata per finalità diverse da quelle per cui l’ affidamento è disposto.

### **ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto avrà la durata dal 15 ottobre 2017 al 31 dicembre 2018

### **ART. 3 - ORARI**

Gli orari di apertura e di chiusura della palestra sono stabiliti dal Comune di Osidda che affida il servizio . Gli orari di apertura della palestra dovranno essere suddivisi in tre giorni con una media di 15 ore settimanali

### **ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO**

La palestra è destinata allo svolgimento di attività non agonistiche, amatoriali, ricreative, e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità del servizio è la valorizzazione dell’impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale .

Il gestore , nell’espletamento dei servizi, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l’attività sportiva come momento piacevole della giornata. Il servizio dovrà essere svolto da un Istruttore provvisto di diploma rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge 07.02.1958 n. 88 oppure di laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998 n. 178 per la gestione della palestra;

Il servizio in oggetto è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

#### **ART. 5 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE E RESPONSABILITA'**

Il gestore deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e la igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi. E' pertanto responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio,

Il gestore si impegna :

- A gestire a mezzo della propria organizzazione il servizio della palestra;
- Ad usare e far usare le attrezzature, i locali, le pertinenze e gli accessori secondo la loro normale destinazione a rischio del gestore, con esclusione di ogni responsabilità del Comune;
- Ad attivare corsi di ginnastica per ragazzi e adulti, da svolgersi nella palestra , con particolare riguardo alle scolaresche, (nel periodo del calendario scolastico) ai portatori di handicap e alla terza età;

#### **ART. 6 - ACCESSO AGLI IMPIANTI**

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti gli utenti senza preclusione alcuna.

#### **ART. 7 - PERSONALE.**

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale in possesso di adeguata qualifica Istruttore provvisto di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge 07.02.1958 n. 88 oppure di laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998 n. 178

Il gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni;

#### **ART.8 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA:**

Il gestore risponderà direttamente o indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e cose, durante l'espletamento dei servizi e in conseguenza dei servizi medesimi.

Il gestore si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essi connesse , derivassero al Comune o a terzi, persone o cose , responsabilità che si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico del concessionario.

Il gestore sarà tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio , pena la decadenza dell'affidamento , un'assicurazione cumulativa globale con un massimale non inferiore 500.000 (cinquecentomilaeuro) a copertura di qualsiasi danno derivante dal servizio.

#### **ART.9 -COSTO DEL SERVIZIO**

L'importo del servizio complessivo di IVA è di €. 14.572,50 per n. 15 ore settimanali

#### **ART. 10 -PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Ai pagamenti si provvederà dietro presentazione di regolari fatture con rate mensili posticipate, e con apposito provvedimento del responsabile del servizio.

#### **ART. 11 -TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Osidda , gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ad individuare le persone delegate ad operare su di esso.

#### **ART.12 - VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO**

L'ente appaltante vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto dell'appalto, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato attraverso il Responsabile del procedimento  
L'attività di monitoraggio sarà garantita dalle apposite relazioni bimestrali dall'affidatario all'Ente appaltante.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario deve effettuare il servizio con diligenza, nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.

La ditta affidataria, dovrà indicare ai fini della Legge 675/96 il titolare e responsabile del trattamento dei dati, quale referente per le relazioni con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Osidda.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario o a personale da esso dipendente.

#### **ART. 14 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale della convenzione nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- sospensione anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- subappalto;
- perdita, durante la durata della convenzione, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Per eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la Ditta aggiudicataria, è competente il Foro di Nuoro.

#### **ART. 15 - CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Qualsiasi spesa relativa alla eventuale registrazione della convenzione o conseguente a questa, nessuna eccettuata ed esclusa sarà a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

#### **ART. 16 - ONERI ASSICURATIVI**

L'affidatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio come da art. 7 del presente capitolato.

**ART. 17 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili

Osidda 13 Settembre 2017

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Francesca Doneddu)